

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 3 ottobre 2018 — CP / Sąd Najwyższy**

**(Causa C-624/18)**

(2019/C 44/14)

*Lingua processuale: il polacco*

**Giudice del rinvio**

Sąd Najwyższy

**Parti**

Ricorrente: CP

Resistente: Sąd Najwyższy

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro <sup>(1)</sup>, debba essere interpretato nel senso che, nel caso della proposizione, dinanzi ad un organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro, di un ricorso fondato sulla censura relativa alla violazione del divieto di discriminazione in ragione dell'età nei confronti di un giudice dell'organo giurisdizionale di cui trattasi, unitamente alla domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, tale organo, al fine di garantire la tutela dei diritti derivanti dal diritto dell'Unione mediante l'adozione di un provvedimento provvisorio previsto dal diritto nazionale, è tenuto a disapplicare le disposizioni nazionali che riservano la competenza nella causa in cui è stato proposto il ricorso a una sezione del medesimo organo giurisdizionale, la quale non è operativa a causa della mancata nomina dei giudici che ne fanno parte.
- 2) Se l'articolo 267, terzo comma, TFUE, in combinato disposto con gli articoli 19, paragrafo 1, e 2, TUE nonché con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, debba essere interpretato nel senso che una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro, istituita ex novo, competente a pronunciarsi su ricorso di un giudice di un organo giurisdizionale nazionale e formata esclusivamente da giudici scelti da un'autorità nazionale preposta a vigilare sull'indipendenza degli organi giurisdizionali (Krajowa Rada Sądownictwa, Consiglio nazionale della magistratura), la quale, in considerazione del suo modello istituzionale di organizzazione e delle modalità di funzionamento, non offre le garanzie di indipendenza dai poteri legislativo ed esecutivo, è un organo giurisdizionale indipendente ai sensi del diritto dell'Unione europea.
- 3) In caso di risposta negativa alla seconda questione, se l'articolo 267, terzo comma, TFUE, in combinato disposto con gli articoli 19, paragrafo 1, e 2, TUE nonché con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, debba essere interpretato nel senso che una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro, incompetente a conoscere di una fattispecie, la quale soddisfa i requisiti del diritto dell'Unione europea per essere considerata quale organo giurisdizionale, dinanzi alla quale è stato proposto il ricorso in una causa relativa ai diritti derivanti dal diritto dell'Unione, deve disapplicare le disposizioni della legge nazionale che escludono la sua competenza in tale causa.

<sup>(1)</sup> GU L 303, pag. 16.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 3 ottobre 2018 — DO / Sąd Najwyższy**

**(Causa C-625/18)**

(2019/C 44/15)

*Lingua processuale: il polacco*

**Giudice del rinvio**

Sąd Najwyższy

**Parti**

Ricorrente: DO

Resistente: Sąd Najwyższy

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro <sup>(1)</sup>, debba essere interpretato nel senso che, nel caso della proposizione, dinanzi ad un organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro, di un ricorso fondato sulla censura relativa alla violazione del divieto di discriminazione in ragione dell'età nei confronti di un giudice dell'organo giurisdizionale di cui trattasi, unitamente alla domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, tale organo, al fine di garantire la tutela dei diritti derivanti dal diritto dell'Unione mediante l'adozione di un provvedimento provvisorio previsto dal diritto nazionale, è tenuto a disapplicare le disposizioni nazionali che riservano la competenza nella causa in cui è stato proposto il ricorso a una sezione del medesimo organo giurisdizionale, la quale non è operativa a causa della mancata nomina dei giudici che ne fanno parte.
- 2) Se l'articolo 267, terzo comma, TFUE, in combinato disposto con gli articoli 19, paragrafo 1, e 2, TUE nonché con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, debba essere interpretato nel senso che una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro, istituita ex novo, competente a pronunciarsi su ricorso di un giudice di un organo giurisdizionale nazionale e formata esclusivamente da giudici scelti da un'autorità nazionale preposta a vigilare sull'indipendenza degli organi giurisdizionali (Krajowa Rada Sądownicza, Consiglio nazionale della magistratura), la quale, in considerazione del suo modello istituzionale di organizzazione e delle modalità di funzionamento, non offre le garanzie di indipendenza dai poteri legislativo ed esecutivo, è un organo giurisdizionale indipendente ai sensi del diritto dell'Unione europea.
- 3) In caso di risposta negativa alla seconda questione, se l'articolo 267, terzo comma, TFUE, in combinato disposto con gli articoli 19, paragrafo 1, e 2, TUE nonché con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, debba essere interpretato nel senso che una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro, incompetente a conoscere di una fattispecie, la quale soddisfa i requisiti del diritto dell'Unione europea per essere considerata quale organo giurisdizionale, dinanzi alla quale è stato proposto il ricorso in una causa relativa ai diritti derivanti dal diritto dell'Unione, deve disapplicare le disposizioni della legge nazionale che escludono la sua competenza in tale causa.

<sup>(1)</sup> GU L 303, pag. 16.

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 17 ottobre 2018 — Unitel Sp. z o. o. w Warszawie / Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

(Causa C-653/18)

(2019/C 44/16)

Lingua processuale: il polacco

### Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

### Parti

Ricorrente: Unitel Sp. z o. o. w Warszawie

Resistente: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se, alla luce degli articoli 146, paragrafo 1, lettere a) e b), e 131, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto <sup>(1)</sup> (GU 2006, L 347, pag. 1, e successive modifiche; in prosieguo: la «direttiva 2006/112/CE»), nonché dei principi di tassazione dei consumi, di neutralità e di proporzionalità, la corretta prassi nazionale debba consistere nell'applicazione dell'esenzione con diritto a detrazione (in Polonia, l'aliquota dello 0%), ogniquale sia soddisfatte cumulativamente due condizioni:
  - a) l'esportazione di beni sia avvenuta nei confronti di un destinatario non identificato stabilito fuori dell'Unione europea, e